

## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MINTURNO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Minturno, Avv. Pietro Fusaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n.

/07 R.G.A.C.

TRA

in proprio, domiciliato in

alla V

ricorrente in opposizione

E

## COMUNE DI MINTURNO

opposto contumace

Oggetto: ricorso avverso sanzione amministrativa.

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 28/4/2008.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4/9/2007 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e di contestazione n. M 39326 - 27001182 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Minturno in data 12/2/2007 con il quale al ricorrente veniva contestata la violazione dell'art. 157 CdS e ne chiedeva l'annullamento per illegittimità e infondatezza nel merito.

Fissata con decreto, regolarmente notificato alle parti, l'udienza di comparizione, in tale udienza compariva la sola parte ricorrente.

Nella stessa udienza del 28/4/2008, recepite le conclusioni della parte presente, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come dedotto ed eccepito da parte opponente sussiste l'obbligo per il Comune di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio a pagamento.

La conseguenza dell'inosservanza di detto obbligo è la dichiarazione di nullità del verbale di violazione dell'art. 157 come, peraltro, stabilito anche dalla

Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la decisione n 116 del

9/1/2007.

Nel caso di specie l'opposto Comune non si è costituito in giudizio, né ha prodotto la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo suddetto.

Data la natura della controversia si ritiene, tuttavia, di giustizia compensare integralmente le spese di giudizio.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Minturno, Avv. Pietro Fusaro, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 107 promossa da disconstante di discons

- a) in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato;
- b) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio;

Così deciso in Minturno in data 28/4/2008.

Il Giudice di Pace Avv. Pietro Fusaro

Depositato in Cancelleria II

7 6 MAR. 2008

IL GANCELLIERE